COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili. (*Approvato dal Senato*). (1345) 739

PRESIDENTE 739, 740, 741, 742

SAVIO EMANUELA, *Relatore* . . 739, 740, 741

LOZZA. 740

ERMINI 741

GOTELLI ANGELA. 741

DE TOTTO. 741

PITZALIS. 741

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 742

Votazione segreta:

PRESIDENTE 743

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili. (Approvato dal Senato). (1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili ».

L'onorevole Savio Emanuela, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Il disegno di legge fu approvato dal Senato della Repubblica nel dicembre 1954 ed è venuto alla nostra Commissione nel febbraio 1956. Già da allora noi abbiamo sottolineato il carattere di urgenza di questo provvedimento, perché si tratta di sanzionare con una norma legislativa un esperimento che è in atto da sette anni: l'esperimento di un nuovo tipo di istituto tecnico femminile, costituito dalla fusione delle due distinte scuole in un unico quinquennio.

Gli onorevoli colleghi sanno che l'istruzione tecnico-professionale femminile è disciplinata dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, e sanno anche che in vari convegni — compreso quello di Firenze del 1948 — si era studiata la possibilità di costituire un tipo di scuola per la donna dando un diploma con validità giuridica, così come gli altri istituti di secondo grado, senza escludere la possibilità per le donne di accedere a tutti gli altri ordinamenti scolastici.

Con una circolare del Ministro Gonella si diede il via a questo esperimento di istituti tecnici femminili che hanno dato buonissimi risultati.

In Italia sono sedici gli istituti tecnici femminili che oggi funzionano regolarmente ed i buoni risultati ottenuti dall'esperimento consigliano di disciplinare con un provvedimento

legislativo tutta la materia allo scopo di sanare questa situazione provvisoria.

Quali sono i punti controversi? Nell'articolo 1 del testo originario era scritto che le scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili previste dalla legge 15 giugno 1931 « sono trasformate », ecc. Il Senato ha ritenuto di sostituire alle parole: « sono trasformate », la parola: « possono ». A me pare che questa seconda dizione sia migliore in quanto lascia alle scuole stesse la facoltà di trasformarsi o meno in istituti tecnici femminili tenendo conto delle situazioni locali, delle esigenze ambientali e anche di una prossima nuova trasformazione di tutto l'insegnamento femminile.

Nel primo comma dell'articolo 2, alle parole: « attività tecniche specificatamente femminili » sono state sostituite le parole: « attività tecniche più proprie della donna ».

L'articolo 3, che stabilisce i programmi di insegnamento, è stato molto discusso ed i colleghi del Senato hanno trovato che i programmi sono piuttosto poveri, che manca il lavoro che dovrebbe essere materia centrale, e hanno affermato che l'istituto tecnico femminile non dovrebbe essere equiparato agli altri istituti professionali di secondo grado (geometri, ragionieri, ecc.). Faccio però notare che nei commi terzo e quarto è stabilito che i programmi — in via di elaborazione — saranno determinati dal Ministero della pubblica istruzione, il quale potrà anche perfezionarli. Pertanto noi pregheremmo il Ministero di voler tener conto, nel momento in cui stabilirà i programmi di insegnamento, di questi criteri di maggiore preparazione professionale.

All'articolo 4 il Senato ha aggiunto il comma secondo che stabilisce: « Non possono essere ammesse a tale esame le alunne che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso ».

Debbo dichiarare che sono un po' perplessa per questo emendamento del Senato. In fondo, mi pare che obbligare la frequenza dell'ultimo anno vorrebbe dire anche escludere la possibilità per le giovani di presentarsi all'esame finale, là dove non ci sono scuole professionali. In ogni modo mi rimetto alle decisioni che vorrà prendere la Commissione.

Circa l'articolo 5, nel testo originario si dava la possibilità alle diplomate di accedere alle facoltà universitarie a cui sono ammessi i diplomati degli istituti di secondo grado: economia e commercio, lingue e letterature straniere dell'Istituto orientale di Napoli, statistica. Se il provvedimento fosse stato discusso in tempo utile, avrei presentato un emendamento all'articolo 5 approvato dal Senato, in quanto sono del parere che l'esclusione dalle facoltà universitarie è ingiustificata. Ma poiché l'urgenza è grande, siamo vicini agli esami, gli istituti tecnici femminili da anni attendono norme legislative pronte, non propongo alcuna modifica per evitare un rinvio del disegno di legge al Senato e quindi un notevole ritardo nel rendere operanti queste norme.

Nell'articolo 9 vi è un errore materiale che può essere corretto in sede di coordinamento: nel secondo comma, infatti, è scritto: « personale insegnante tecnico di ruolo » invece di « personale insegnante e tecnico di ruolo ».

Non ho altro da aggiungere e prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il disegno di legge che stiamo esaminando non sodisfa nella sostanza, né per la forma.

Gli istituti tecnici femminili hanno avuto una vita provvisoria e questa vita continua, il titolo di studio ha un valore provvisorio e questo valore provvisorio può essere mantenuto ancora per un anno. Secondo me, dovremmo discutere a fondo e apportare al provvedimento le modifiche che riteniamo necessarie.

Il titolo di studio a che cosa serve? Perché sono incomplete le materie di insegnamento? Perché è compresa la pedagogia e non la psicologia? Quanti sono questi istituti femminili e che vita fanno? Perché le diplomate non possono continuare gli studi come è concesso ai diplomati degli altri istituti tecnici?

Siamo stati invitati ad approvare il disegno di legge; io penso, invece, che noi arrecheremo danno alle alunne se lasciassimo questa situazione di provvisorietà.

L'articolo 1 apre un problema: noi possiamo trasformare le scuole in istituti professionali e in istituti tecnici. Se le trasformiamo in istituti professionali, non diamo alcun titolo di studio; se invece le trasformiamo in istituti tecnici diamo un titolo di studio. Chi sarà a decidere?

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Sono due indirizzi diversi: una è la scuola del magistero, l'altro è la scuola del lavoro. Dobbiamo lasciare una porta aperta per l'una o l'altra trasformazione.

LOZZA. Capisco benissimo che bisogna dare forma legislativa a tutta la materia, ma

non credo opportuno fare un passo affrettato senza avere discusso a fondo tutte le questioni.

ERMINI. Condivido gli apprezzamenti di carattere generale fatti dall'onorevole Lozza, in quanto il disegno di legge non sodisfa nella forma come ci si presenta in diversi articoli. Però mi associo alle conclusioni a cui è arrivata la relatrice per forza di cose: la necessità cioè di dare una certa regola al funzionamento delle scuole professionali femminili per lo meno dal punto di vista giuridico. Oggi le famiglie inviano le loro figliole alle scuole professionali senza sapere se il titolo sarà o non sarà riconosciuto.

Sull'articolo 5 si è discusso a lungo al Senato. C'è stata una contesa piuttosto aspra. se il diploma è titolo di ammissione o non è titolo di ammissione all'università.

Non entro nel merito della questione, ma credo che bisognerebbe istituire delle facoltà speciali per ammettere queste ragazze. Oggi non c'è una facoltà universitaria che si adatti a queste diplomate. Ma se noi insistessimo modificando il disegno di legge, esso ritornerebbe al Senato e allora la situazione di provvisorietà continuerebbe chissà per quanti altri anni. È una realtà noiosa, ma è quella che è. Perciò penso che si debba approvare il provvedimento per non creare allarme nelle famiglie e perché l'attesa è vivissima.

GOTELLI ANGELA. Oggi le famiglie che desiderano far continuare gli studi alle proprie figlie, non hanno altra scelta che il diploma di magistero e chi è in possesso di questo diploma si sente automaticamente portato all'insegnamento. Concedendo alle diplomate di proseguire gli studi, non concorreranno ai concorsi magistrali e ciò costituirà un beneficio di cui bisogna tener conto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 5, aggiunto dal Senato, occorre ricordare lo stato della legislazione quando le studentesse si iscrissero all'Università; la Camera aveva già approvato la equipollenza dei titoli e si era in attesa che l'altro ramo del Parlamento si allineasse con la stessa approvazione.

Ora, a tutte le studentesse che si iscrissero in un periodo particolare, si propone di concedere una sanatoria. Io credo che il contenuto culturale delle scuole professionali femminili non sia inferiore a quello degli altri istituti tecnici, ma se non approviamo le modifiche fatte dal Senato, il disegno di legge subirà un ulteriore ritardo mentre è urgente sanare una situazione che dura dal 1951.

DE TOTTO. A me pare che si debbano discutere in questa sede le possibilità future delle scuole professionali femminili, altrimenti non si raggiungono gli scopi a cui alludeva il relatore, onorevole Savio.

PITZALIS. Noi siamo in sede di riconoscimento di una scuola che esiste di fatto e siamo in sede di convalida delle iscrizioni alle università. Se procediamo al riconoscimento delle scuole professionali, se le trasformiamo in istituti tecnici, indubbiamente dobbiamo preoccuparci anche delle iscrizioni alle università concesse in attesa dell'approvazione della legge.

Se si dovesse modificare la legge, bisognerebbe considerare che vi sono altri titoli che hanno lo stesso valore e che attendono da tempo la possibilità di un riconoscimento per l'accesso alle università. Quindi mi sembrerebbe giusto rinviare a un momento successivo, con un provvedimento di carattere generale, il problema dell'accesso alle università includendo fra i titoli da prendere in esame anche il diploma delle scuole professionali femminili. Si potrebbe quindi lasciare il disegno così com'è, non favorendo troppo queste scuole professionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Certamente questo disegno di legge potrebbe essere modificato e migliorato. Se avessimo tempo potremmo studiare a fondo la questione dell'equipollenza del titolo di studio per l'accesso alle facoltà universitarie, perché sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Gotelli che questo è un tipo di scuola per la donna e noi non possiamo togliere alle diplomate la possibilità di accedere all'Università. Oggi è importante sanzionare, dal punto di vista legislativo, uno stato di fatto: non possiamo lasciare allo sbaraglio le diplomate dalle scuole professionali e non regolarizzare la posizione di queste scuole che hanno dato così buoni risultati.

Nel 1953 la Commissione Istruzione aveva approvato la proposta di legge Moro che era molto più ampia del testo governativo approcato dal Senato. Il provvedimento fu inviato all'altro ramo del Parlamento ma, per l'anticipato scioglimento delle Camere, non arrivò in porto.

È stato detto che i programmi sono un pochino deboli. Si può raccomandare al Ministero della pubblica istruzione di voler irrobustire questi programmi, soprattutto nel settore del lavoro, ma io ho qui sottomano un quadro comparativo delle materie e non mi

pare che sia inferiore a quello dei geometri o dei ragionieri.

Non dobbiamo svalutare la funzione di un tipo di scuola che potrà avere un grande avvenire, soprattutto se con provvedimenti successivi potremo dare la possibilità alle diplomate di indirizzarsi a studi universitari o parauniversitari. Per queste considerazioni e per l'attesa vivissima da parte delle famiglie delle alunne, prego la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo inviatoci dal Senato.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo approva le conclusioni alle quali è giunto l'onorevole relatore, pur riconoscendo che il disegno di legge non rappresenta la perfezione in materia e con l'augurio che l'esperienza fatta possa portarci ad emanare norme più adeguate alle esigenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889 possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna.

Essi hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività e alle particolari esigenze della vita economica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il corso degli studi negli istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Religione – Educazione fisica – Italiano – Storia – Geografia – Scienze naturali – Chimica – Merceologia – Pedagogia – Storia dell'Arte – Lingua straniera – Disegno – Matematica – Contabilità – Fisica – Educazione civica, legislazione e servizi sociali – Igiene e Puericoltura – Economia domestica – Esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento teorico e pratico degli indirizzi specializzati sono determinate a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

Non possono essere ammesse a tale esame le alunne che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso

(*È approvato*).

ART. 5.

I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle scuole di magistero professionale per la donna.

I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, hanno gli stessi effetti professionali riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

Tutte le immatricolazioni all'università effettuate con riserva sul fondamento della legge 10 dicembre 1953, n. 934, prorogata dalla legge 15 maggio 1954, n. 245, sono convalidate.

(*È approvato*).

ART. 6.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili derivati dalla tra-

sformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sarà, altresì, determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

(*È approvato*).

ART. 7.

La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'articolo 54 e per l'ultimo comma dell'articolo 61.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il personale non inquadrato nonché quello di ruolo speciale transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli istituti tecnici femminili. Esso può peraltro essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili » (1345):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari 10

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Cavaliere Alberto, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, De Totto, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Pitzalis, Resta, Rosati, Savio Emanuela, Sorgi e Vischia.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI